

Ferie e/o Permessi per ex Festività e la novità della Festa nazionale del 4 ottobre 2026 (San Francesco d'Assisi)



Che cosa sono le ex festività

Sono **giornate** del calendario che **un tempo**, per disposizioni di legge, erano indicate come **festività** e che **successivamente il legislatore ha ritenuto di sopprimere**. Nel Ccnl del Credito Cooperativo tale materia è disciplinata dall'art.53, che attribuisce alle lavoratrici ed ai lavoratori un determinato numero di giorni di ferie e/o di permessi retribuiti, parametrato alla loro anzianità di servizio, da utilizzare nel corso dell'anno solare.



Quanti giorni spettano

Aree professionali

Anzianità	Ferie	Permessi retribuiti	Totale
Fino a 5 anni	5 giorni	-	5 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni	3 giorni	2 giorni	5 giorni
Oltre 10 anni	-	5 giorni	5 giorni

1^a Area Professionale ad orario ridotto

Anzianità	Ferie	Permessi retribuiti	Totale
Per l'anno di assunzione e per gli anni successivi	5 giorni	-	5 giorni

Le **anzidette giornate** di **ferie** sono **già comprese** in quelle previste dall'**art. 52** Ccnl (Ferie).

Quadri direttivi

Anzianità	Ferie	Permessi retribuiti	Totale
Qualsiasi	-	5 giorni	5 giorni

I permessi retribuiti per ex Festività



Come maturano

I permessi per ex Festività **maturano nell'anno di competenza**.

In caso di assunzione o cessazione del rapporto durante l'anno:

- il diritto matura **in proporzione ai mesi di servizio** prestati;
- la frazione superiore a 15 giorni si considera mese intero.



Riduzione per assenze non retribuite

I permessi per ex Festività subiscono una **riduzione proporzionale** nel corso dell'anno nei **casi di assenza senza diritto alla normale retribuzione**.

La riduzione è calcolata in funzione dei mesi interi di assenza.

Ad esempio:

- aspettativa non retribuita;
- giorni di sospensione del rapporto senza retribuzione.



Come si possono fruire

I permessi per ex Festività:

- possono essere **utilizzate durante l'anno solare**;
- possono essere **collegate ai periodi di ferie**;
- devono essere **richieste secondo le procedure aziendali**.

Le giornate di permesso retribuito ex festività **costituiscono un istituto autonomo** rispetto alle ferie ordinarie.



Trattamento economico

Durante la fruizione

Quando la lavoratrice o il lavoratore utilizza una giornata di permesso ex festività:

- **mantiene l'intera retribuzione**;
- la **giornata è considerata lavorata ai fini dell'anzianità** di servizio.

Mancata fruizione entro il 31 dicembre

Se le giornate di permesso retribuito ex festività **non** vengono **utilizzate entro il 31 dicembre** devono **essere liquidate in busta paga** sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza.

Anche i residui inferiori ad una giornata devono essere monetizzati.



Il caso della festa nazionale della Repubblica (2 giugno) che cade di domenica

Per le disposizioni precedentemente descritte relative all'art. 53, il trattamento di cui agli artt. 98 e 126 del Ccnl è assorbito: alle lavoratrici ed ai lavoratori non sarà pertanto riconosciuta alcuna somma equivalente alla retribuzione giornaliera (oppure un'assenza compensativa) nel caso di coincidenza della festa nazionale del 2 giugno (e di quella dell'Unità nazionale del 4 novembre) con la domenica (o con altro giorno di riposo settimanale sostitutivo).



La novità 2026 della Festa nazionale del 4 ottobre dedicata a San Francesco d'Assisi

Dal 1° gennaio 2026 la giornata del 4 ottobre è stata reintrodotta nell'elenco delle **festività nazionali** dalla Legge n. 151/2025.

L'introduzione di questa ulteriore Festività nazionale non impatta sulle disposizioni dell'art. 53:

- non riduce il numero delle giornate di ferie spettanti per ex festività;
- non riduce il numero delle giornate di permesso retribuito spettanti per ex festività.

Le regole di maturazione e fruizione delle ferie e/o permessi retribuiti per ex festività restano quindi invariate.

Nel 2026 il 4 ottobre cade di DOMENICA

Il personale del Credito Cooperativo che normalmente beneficia della domenica come giorno di riposo, ai sensi dell'ultimo comma degli artt. 98 e 126 Ccnl, ha diritto ad avere una somma equivalente alla retribuzione giornaliera, a meno che non gli sia consentito di assentarsi dal lavoro in altro giorno feriale.

***Per eventuali dubbi e domande ti consigliamo di rivolgerti
al tuo o alla tua referente First Cisl.***

Roma, 21 ottobre 2026

CooperFirst - Coordinamento Credito Cooperativo